

# Il sindaco dimissionario sollecita l'iscrizione della cessazione

Riguardo a tale iscrizione nel Registro Imprese si riconosce la facoltà di intervento ex art. 9 della L. 241/1990

/ Maurizio MEOLI

Decorso **30 giorni dalla cessazione** del sindaco dimissionario, ove l'organo amministrativo non provveda alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese, ex [art. 2400](#) comma 3 c.c., si producono due conseguenze: una di carattere sanzionatorio, dal momento che l'omissione integra l'illecito amministrativo di cui all'[art. 2630](#) c.c.; ed una di carattere pubblicitario, connessa all'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio, a seguito della segnalazione effettuata dal sindaco cessato ex [art. 9](#) della L. 241/1990 (fermo restando l'ordinario svolgimento del procedimento di iscrizione d'ufficio di cui all'[art. 2190](#) c.c.).

Queste importanti precisazioni sono fornite dalla circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. [3687/C](#) di ieri, in risposta ad un quesito del **CNDCEC** finalizzato a conciliare il dettato normativo con le esigenze di certezza e corrispondenza della pubblicità alla realtà dei fatti.

Si ricorda che in tale materia è presente un obbligo in capo agli amministratori. Ai sensi dell'art. 2400 comma 3 c.c., infatti, "la nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la **cessazione dall'ufficio** devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni".

In proposito, il CNDCEC, nella norma di comportamento [1.6](#), da un lato, aderisce all'orientamento che attribuisce in ogni caso alle dimissioni dei sindaci "effetto immediato", e, dall'altro, premesso che è dovere dei sindaci in carica accertare l'assolvimento dell'obbligo di iscrizione da parte degli amministratori, afferma che, in caso di loro inerzia, gli stessi sindaci "sono legittimati a **provvedere, anche individualmente**".

Tali indicazioni, tuttavia, non sembrano aver dato l'esito sperato, se nel quesito alla base della circolare in commento è lo stesso CNDCEC a segnalare come non siano pochi i casi in cui l'organo amministrativo ometta l'adempimento lasciando il sindaco, almeno formalmente, nello stato "attivo", cioè contro la propria volontà, oltre che contro lo stato di fatto. In molti casi, quindi, ci si trova in presenza di una discrasia tra situazione sostanziale e formale potenzialmente dannosa per il sindaco, dal momento che, ex [art. 2448](#) comma 1 c.c., gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione (o il deposito) nel Registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Rispetto a questa discrasia, poi, il ricordato art. 2400

comma 3 c.c., con la sua legittimazione esclusiva agli amministratori, si pone in conflitto non solo con l'interesse dei sindaci, ma anche con quello pubblicistico di assicurare un'adeguata protezione al mercato attraverso la tutela dell'affidamento nel Registro delle imprese, le cui informazioni devono essere **perfettamente aderenti** alla realtà fattuale. E tale interesse pubblicistico emerge anche dall'[art. 2](#) della Direttiva 2009/101/CE, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché l'obbligo della pubblicità per le società di capitali concerna almeno, tra gli altri, gli atti e le indicazioni riguardanti la nomina, la cessazione dalle funzioni e le generalità delle persone che partecipano all'amministrazione, alla "vigilanza o al controllo" della società.

A fronte di questa situazione di interessi in conflitto, osserva la circolare, occorre innanzitutto considerare che è impossibile andare oltre la lettera dell'art. 2400 comma 3 c.c. E, quindi, l'organo amministrativo – quale unico soggetto legittimato all'**iscrizione della cessazione** presso il Registro delle imprese – se non vi provvede entro 30 giorni è punito, ex art. 2630 c.c., con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro (ridotta ad un terzo, nel caso di adempimento nei trenta giorni successivi alla scadenza).

A far tempo da tale ultima data, peraltro, si pone la ricordata incoerenza tra la situazione reale (cessazione) e quella pubblicitaria (posizione attiva). Ma una tale condizione genera la necessità di un'iscrizione d'ufficio della cessazione del sindaco nel Registro delle imprese ex art. 2190 c.c. (ai sensi del quale "se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un **congruo termine**. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto").

Il procedimento d'iscrizione d'ufficio nel Registro delle imprese, invero, non prevede la partecipazione di soggetti estranei, nascendo e terminando esclusivamente al suo interno; ciononostante, lo stesso può essere "sollecitato" dall'esterno. D'altra parte, come correttamente osservato dal CNDCEC, ci si trova in presenza di un **procedimento amministrativo** rispetto al quale rileva la L. 241/1990, che, all'[art. 9](#), riconosce la facoltà di intervento ai soggetti – portatori di interessi pubblici o privati o diffusi (se costituiti in associazioni o comitati) – cui possa derivare pregiudizio da un provvedimento. Situazione che emerge nitidamente nel caso di specie, dove si sommano interessi privati e pubblici.